



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.34

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ordinanza 9 febbraio 2021 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.738)."

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12-2-2021, è stata pubblicata l'ordinanza indicata in oggetto.

Il provvedimento all'articolo 1 (Differimento termini elezioni Ordini e Federazioni nazionali delle professioni sanitarie) stabilisce che, in ragione dell'attuale situazione pandemica e del perdurare dello stato di emergenza, il termine relativo alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie in scadenza non ancora avviate, ovvero già avviate e non ancora concluse, già differito al 31 gennaio 2021, è ulteriormente differito fino al 31 marzo 2021. Inoltre, la durata degli organi ordinistici in carica alla data di entrata in vigore dell'ordinanza è prorogata fino alla proclamazione dei nuovi eletti e comunque non oltre il 31 marzo 2021, mentre sono fatte salve le elezioni degli Ordini delle professioni sanitarie già effettuate alla data di entrata in vigore dell'ordinanza stessa. Gli Ordini per i quali le procedure elettorali di rinnovo degli organi siano differite possono, in ogni caso, procedere a deliberare nuove iscrizioni ovvero la cancellazione o il trasferimento degli iscritti che ne facciano richiesta. Infine, l'ordinanza stabilisce che il termine di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni, relativo alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, è differito fino al 30 aprile 2021 e la durata degli organi in carica alla data di entrata in vigore dell'ordinanza è prorogata fino alla elezione dei nuovi organi.

Al fine di consentire un esame più approfondito della materia, si allega il testo del provvedimento (All. n. 1).

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF/AM

**O = FNOMCEO
C = IT**

All. n. 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 9 febbraio 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 738). (21A00827)

(GU n.36 del 12-2-2021)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 nonche' l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 733 del 31 dicembre 2020 recante «Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali»;

Tenuto conto che a causa del perdurare della situazione epidemiologica alcune Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie hanno rappresentato al Ministero della salute la necessita' di differire ulteriormente le elezioni per il rinnovamento degli organi di taluni ordini delle professioni sanitarie con conseguente differimento anche delle elezioni per il rinnovamento degli organi delle medesime Federazioni di riferimento, attesi gli elevati rischi di contagio anche connessi agli spostamenti, ivi inclusi quelli per lo svolgimento delle elezioni dei predetti organi;

Vista la nota del Ministero della salute del 29 gennaio 2021;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Differimento termini elezioni Ordini e Federazioni nazionali delle professioni sanitarie

1. In ragione dell'attuale situazione pandemica e del perdurare dello stato di emergenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il termine di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni, relativo alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie in scadenza non ancora avviate ovvero gia' avviate e non ancora concluse, gia' differito al 31 gennaio 2021, e' ulteriormente differito fino al 31 marzo 2021.

2. La durata degli organi ordinistici di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e' prorogata fino alla proclamazione dei nuovi eletti e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

3. Sono fatte salve le elezioni degli Ordini delle professioni sanitarie gia' effettuate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

4. Gli Ordini per i quali le procedure elettorali di rinnovo degli organi siano differite possono, in ogni caso, procedere a deliberare nuove iscrizioni ovvero la cancellazione o il trasferimento degli iscritti che ne facciano richiesta.

5. Il termine di cui all'art. 8, comma 8, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni, relativo alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al comma 1, e' differito fino al 30 aprile 2021 e la durata degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e' prorogata fino alla elezione dei nuovi organi.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2021

Il Capo del Dipartimento: Borrelli